



Mercoledì 10/12/2025

Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.: la Cassazione esclude la responsabilità per colpa lieve

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Sentenza n. 31423 de 2 dicembre 2025 la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si Ã" espressa in tema di responsabilitÃ del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c., ed ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

"Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dellâ€™esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli estranei che partecipano allâ€™esercizio della funzione giudiziariaâ€• cui lâ€™art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende lâ€™applicabilitÃ della relativa disciplina; solo contro il risultato dellâ€™agire del delegato oggetto di intervento del giudice dellâ€™esecuzione e sfociato in un provvedimento di questâ€™ultimo puÃ² configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilitÃ dellâ€™azione ex l. n. 117 del 1988 con riferimento allâ€™agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con lâ€™azione risarcitoria verso il delegato";

"Per i danni cagionati nello svolgimento dellâ€™attivitÃ delegata ai sensi dellâ€™art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilitÃ per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui lâ€™attivitÃ che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltÃ ".

<https://www.cortedicassazione.it>